

ESSENTE e. l.



25701-21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:		Oggetto
Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO	- Presidente -	SANZIONI AMMINISTRATIVE
Dott. GIUSEPPE GRASSO	- Consigliere -	
Dott. MAURO CRISCUOLO	- Consigliere -	Ud. 02/12/2020 - CC
Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS	- Rel. Consigliere	R.G.N. 16209/2018
Dott. STEFANO OLIVA	- Consigliere -	Rep. <i>25701</i>

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 16209-2018 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato
(omissis) ;

- ricorrente -

contro

UFFICIO TERRITORIALE per il GOVERNO di REGGIO CALABRIA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1302/2017 del TRIBUNALE di LOCRI,
depositata il 12/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 2/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott.
CHIARA BESSO MARCHEIS.

7443
20

PREMESSO CHE

(omissis) aveva proposto appello contro la sentenza del Giudice pace di Locri n. 331/2016, con la quale era stata rigettata l'opposizione da egli proposta avverso il verbale che gli aveva contestato la violazione dell'art. 214, comma 8, del codice della strada, per avere guidato la propria autovettura sottoposta a fermo amministrativo.

L'appello è stato respinto dal Tribunale di Locri con sentenza n. 1302/2017.

Avverso quest'ultima sentenza (omissis) ha proposto ricorso per cassazione.

Con provvedimento n. 15582/2019 questa Corte, constatato che il ricorso è stato notificato alla controparte presso l'Avvocatura distrettuale invece che presso l'Avvocatura generale dello Stato, ha ordinato la rinnovazione della notificazione del ricorso, rinnovazione alla quale il ricorrente ha tempestivamente provveduto.

L'intimato ufficio territoriale per il governo di Reggio Calabria non ha proposto difese.

Il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO CHE

I. Il ricorso è articolato in due motivi.

a) Il primo motivo denuncia "la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 360, n. 3 c.p.c. con riferimento alla norma contenuta nell'art. 3 della l. n. 689/1981, attesa la violazione da parte della pubblica amministrazione della norma contenuta nell'art. 6 d.m. 503/1998".

b) Il secondo motivo contesta "la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 360, n. 5 c.p.c., con riferimento alle deduzioni difensive concernenti l'assenza di colpa in capo al ricorrente per effetto della inosservanza, da

parte della pubblica amministrazione, della norma contenuta nell'art. 6 del d.m. n. 503/1998".

I due motivi, richiamando i parametri di cui al n. 3 e al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., lamentano che il Tribunale non abbia considerato superata la presunzione di colpevolezza di cui all'art. 3 della l. 689/1981.

I due motivi sono inammissibili in quanto focalizzano le censure sulla mancata considerazione della prescrizione di cui al comma 3 dell'art. 6 del d.m. 503/1998, che pone a carico del concessionario l'onere della cancellazione dell'iscrizione del fermo amministrativo e non considerano come il Tribunale, indipendentemente dalla spettanza dell'onere della cancellazione dell'iscrizione, abbia ritenuto che il ricorrente non aveva provato di aver agito in assenza di colpevolezza, non avendo verificato - prima della contestazione dell'infrazione oggetto del presente giudizio e quindi prima di mettersi alla guida del veicolo - la sussistenza di tutti i presupposti di legge e in particolare l'avvenuta cancellazione del fermo amministrativo (circa la necessità per il trasgressore di dimostrare di avere agito senza colpa v., da ultimo, Cass. 11777/2020).

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Non vi è provvedimento sulle spese, non avendo l'intimato svolto difese nel presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2[^] sezione civile, il 2 dicembre 2020.

Il Presidente
(Luigi Giovanni Lombardo)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 22 SET. 2021
IL FUNZIONARIO GIUDICATARIO
Dott.ssa Simona Ciccardello

